

Codice A1814B

D.D. 25 agosto 2021, n. 2446

Autorizzazione idraulica, (PI 1161 Rio Acquanera) per la realizzazione di lavori di "sistemazione idraulica Rio Acquanera per messa in sicurezza territorio comunale", in comune di Frugarolo (AL).



ATTO DD 2446/A1814B/2021

DEL 25/08/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: Autorizzazione idraulica, (PI 1161 Rio Acquanera) per la realizzazione di lavori di "sistemazione idraulica Rio Acquanera per messa in sicurezza territorio comunale", in comune di Frugarolo (AL).

Il Comune di Frugarolo (AL), Via Cavour, 2 p.iva 00368540068, ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione dei lavori di manutenzione del reticolo pubblico del Rio Acquanera, a monte e a valle dell'attraversamento della sc "Via Casalcermelli" per una lunghezza di circa 2600 ml, ricadente in territorio comunale di Frugarolo (AL).

Gli interventi risultano finanziati dal ministero dell'Interno con Decreto 23 Febbraio 2021 - "Contributi anno 2021 per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio - art. 1, comma 139 e seguenti, Legge 145/2018".

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'Ing. Stefano Sandiano (ordine provincia di Alessandria), costituiti da relazione generale e tecnica, e da n. 1 tavola grafica in base ai quali è prevista la realizzazione degli interventi di manutenzione idraulica della vegetazione ripariale insediata in alveo, che risultano approvati dalla Giunta Comunale di Frugarolo con delibera n. 36 del 12/07/2021.

Ricordato che le piante divelte o fluite sono da considerare *res nullius* e pertanto non appartenenti al demanio (parere dell'Avvocatura di Stato in data 12/7/1993 e Circolare del Ministero delle Finanze in data 29/12/1993, ribaditi dalla Circolare del Ministero delle Finanze, direzione compartimentale del Territorio di Cuneo n 5412 del 5/12/1994), non è necessario alcun provvedimento di concessione né pagamento di canoni o indennità erariali per poter procedere alla loro rimozione dagli alvei e dalle aree di pertinenza idraulica.

A seguito dell'esame dell'istanza, considerato che in base all'art. 18 della L.R. n. 17/2013, nel caso di interventi di manutenzione di argini, sponde, aree di asservimento idraulico, il valore delle piante

presenti nell'alveo attivo, con esclusione delle isole formatesi all'interno, sulle sponde nonché nelle aree interessate dall'esecuzione degli interventi, è da intendersi nullo, l'intervento in argomento può nel complesso ritenersi ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico delle acque in quanto inerente il mantenimento dell'ufficiosità idraulica del corso d'acqua e quindi di manutenzione, con l'osservanza delle modalità d'intervento sotto riportate:

1. Il taglio delle piante dovrà essere effettuato secondo le modalità previste dalle legge forestale (l.r. n.4 del 10/02/2009) e dal suo regolamento di attuazione (regolamento regionale n. 8/R approvato con D.P.G.R. 20/09/2011e smi), unitamente al rispetto della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 10/UOL/AGR del 17/09/2013, in particolare:
 - all'interno dell'alveo inciso interessato dalla piena ordinaria o in assenza di verifica idraulica, comunque nei 2/3 inferiori dell'altezza della sezione di deflusso, dovrà essere effettuato il taglio a raso senza il rilascio di matricine (art. 37 bis, comma 2 del regolamento regionale n. 8/R approvato con D.P.G.R. 20/09/2011e smi);
 - lungo le sponde del tratto d'asta oggetto di intervento, il taglio dovrà essere eseguito solo per le piante inclinate o instabili che possono cadere nell'alveo e mantenendo i soggetti più stabili presenti sul ciglio superiore delle sponde (art. 37 bis, comma 2 punto b) del regolamento regionale n. 8/R approvato con D.P.G.R. 20/09/2011e smi).
2. Il taglio delle specie arboree se presenti in sponda attiva dovrà avvenire evitando lo sradicamento delle ceppaie che sostengono le ripe ai sensi dell'art. 96 lett. c. del R.D. 523/1904.
3. E' fatto divieto di abbandono all'interno dell'alveo inciso e sulle sponde dei residui delle lavorazioni e dell'eventuale trinciatura/cippatura;è fatto divieto assoluto di depositare o scaricare in alveo e/o in prossimità dello stesso materiali di qualsiasi genere.
4. I lavori dovranno svolgersi in maniera da evitare qualsiasi perturbamento idraulico in caso di morbide o piene del corso d'acqua e danni alle pubbliche o private proprietà e nel rispetto del periodo di silenzio selvicolturale di cui all'art. 37 comma 5 del regolamento regionale n° 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e s.m.i.
5. Il materiale sciolto proveniente dagli scavi e dalle riprofilature dovrà essere prevalentemente riutilizzato localmente a fini idraulici per colmature di erosioni o depressioni e quello in eccedenza, trasportato a discarica nei rispetti di cui al D Lgs 152/2006 e smi.
6. Non potranno essere eseguiti interventi in difformità da quanto sopra descritto.
7. Non potranno essere eseguiti rialzi di sponda;

Tutto ciò premesso, verificata la regolarità amministrativa del presente atto e considerato che i tempi del procedimento sono stati rispettati,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- visto l'art 17 della L.R. 23/2008;

- vista la D.G.R. 24/03/1998 n° 24-24228;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/00;
- Vista la L.R. 12 del 18/5/2004;
- Visto il regolamento regionale n° 14 del 06/12/04 e s.m.i.;
- vista la L.R. n° 4 del 10/02/2009;
- visto il regolamento regionale n° 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e s.m.i.;
- vista la L.R. n° 17 del 12/8/2013, allegato A, punto n);
- vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 10/UOL/AGR del 17/09/2012.

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Frugarolo, Via Cavour, 2 p.iva 00368540068, ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nelle tavole di progetto allegate all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. l'intervento deve essere realizzato nel rispetto delle delimitazioni d'alveo indicate in progetto e delle modalità riportate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. nell'attuazione degli scavi e dei riporti di ripristino della sezione idraulica, non dovranno essere modificate le caratteristiche plano altimetriche delle sponde. Queste ultime e le opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
3. i lavori dovranno svolgersi in maniera da evitare qualsiasi perturbamento idraulico in caso di morbide o piene del corso d'acqua e danni alle pubbliche o private proprietà; al termine dell'intervento dovranno essere rimosse le eventuali piste di accesso e transito in alveo e nelle aree demaniali ripristinando lo stato dei luoghi;
4. la presente autorizzazione riguarda il taglio della vegetazione nelle sole aree appartenenti al Demanio ed i lavori dovranno essere eseguiti senza danneggiare proprietà pubbliche e private e senza ledere diritti altrui;
5. il materiale derivante dal taglio della vegetazione arbustiva (decespugliamento) ed arborea e dalle lavorazioni (legname, ramaglie, foglie) dovrà essere prontamente allontanato dall'alveo e l'eventuale suo accatastamento temporaneo dovrà avvenire ad una distanza maggiore di mt 4 dal ciglio superiore di sponda, evitando comunque il deposito nelle aree di possibile esondazione del corso d'acqua. E' comunque fatto divieto d'abbandono di detriti in alveo;
6. il richiedente è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto ad eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
7. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti di terzi,

da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

8. la presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) a decorrere dalla data di notifica del presente atto ed i lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto dei limiti temporali e delle norme di polizia forestale stabilite dalla L.R. n. 4 del 10/02/2009 e dal relativo regolamento forestale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e modificato dal regolamento n. 2/R /2013 e n. 4/R /2015. (in particolare artt. N. 18, 37 e 37 bis);
9. il soggetto autorizzato, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Alessandria ed Asti, l'inizio e l'ultimazione dei lavori nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione Lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione della DL attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato e alle prescrizioni avute;
10. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà trasmettere alla struttura regionale competente in materia forestale, la "comunicazione semplice" di cui all'art. 4 del regolamento forestale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e modificato dal regolamento n. 2/R approvato con D.P.G.R. in data 21/02/2013 ed ottenere ogni altra autorizzazione o parere che si rendessero necessari a termini di legge attualmente in vigore;
11. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendano necessarie, o le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
12. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il soggetto autorizzato prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

Trattandosi di un intervento che prevede il miglioramento dell'efficienza idraulica del corso d'acqua, come stabilito al punto n) della "Tabella canoni di concessione per l'utilizzo di pertinenze idrauliche", Tabella A allegata alla l.r. 17 del 12/08/2013 e s.m.i., il valore delle piante presenti nell'alveo attivo e sulle sponde e che rientrano nelle delimitazioni stabilite dal presente atto, è da intendersi nullo ed il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione.

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dei lavori ai sensi dell'art.23 comma 1, pt. b) del regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i.

Il presente atto verrà pubblicato sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

IL FUNZIONARIO ESTENSORE - Patrizia Buzzi

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli